



GRUPPO DANNO PATRIMONIALE ALLA PERSONA

RESOCONTO PRIMA RIUNIONE DEL “GRUPPO 11”

Criteri per la costituzione di una rendita vitalizia *ex art. 2057 c.c.*

e per la capitalizzazione anticipata di una rendita

In data **11 dicembre 2019**, ore 14.45, presso la Saletta ANM del Tribunale di Milano si è tenuta la prima riunione del neonato GRUPPO 11, dedicato ai **criteri per la costituzione di una rendita vitalizia *ex art. 2057 c.c.* e per la capitalizzazione anticipata di una rendita (*ex R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403*)**.

Il GRUPPO 11 riprende, dunque, i lavori del GRUPPO 1 (già coordinato dall’Avv. Marco Rodolfi), cui era stato conferito incarico dal *plenum* dell’assemblea del Gruppo “Danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano di riflettere sulle modalità di utilizzo più opportune dell’istituto della rendita vitalizia *ex art. 2057 c.c.* nel risarcimento del danno da lesione del bene salute.

Sono presenti: il Dott. Damiano Spera, Presidente della Decima Sezione civile del Tribunale di Milano e coordinatore di tutti i Gruppi dell’Osservatorio, il Dott. Gianfranco D’Aietti, docente di Informatica Giuridica alla Scuola Specializz. Prof. Legali (Università Bocconi-Pavia), Presidente del Tribunale di Sondrio dal 2008 al 2016, autore dei sistemi ReMida, l’Avv. Loredana Leo dell’Ordine degli Avvocati di Milano e altri Avvocati.

Il Presidente Spera espone le ragioni della costituzione del nuovo Gruppo.

Ricorda, tra l’altro, la giurisprudenza (così Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 27 gennaio 2015) che ha provveduto a liquidare il danno patrimoniale (lucro cessante e spese di assistenza e di cura per persona macrolesa) mediante la costituzione di una rendita vitalizia, ai sensi della citata norma codicistica, anziché erogare, secondo il meccanismo risarcitorio tradizionale, un’unica somma anticipata. Questo strumento, seppur di infrequente applicazione pratica, offre un importante criterio di liquidazione sia di futuri esborsi che del lucro cessante, soprattutto nell’ottica di una maggior tutela del soggetto danneggiato.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Ai fini della costituzione di una rendita vitalizia è consentito al giudice *ex officio* di valutare le peculiari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze.

Ferma restando la concedibilità d'ufficio, il Gruppo 11 potrà riflettere sulle modalità di formulazione di una specifica domanda delle parti e sui presupposti per l'utilizzo dell'istituto in questione.

Il Presidente Spera esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare questo strumento per la liquidazione anche del danno non patrimoniale (sussiste in particolare, il rischio di liquidare tramite rendita un importo maggiore rispetto al *quantum* risarcitorio previsto dalle Tabelle milanesi) e ricorda le difficoltà di individuare strumenti assicurativi idonei a tutelare l'erogazione della rendita.

Con riguardo ai criteri di capitalizzazione anticipata di una rendita per la riduzione permanente o perdita della capacità lavorativa specifica, il Dott. D'Aietti, ricordando autorevole Dottrina (GIANNINI, BUSNELLI), analizza, anzitutto, i principali aspetti critici connessi all'applicazione delle tabelle *ex R.D. n. 1403/1922* ai fini della quantificazione di tale danno.


Dette tabelle del 1922 erano state create con la finalità delle assicurazioni sociali per gli infortuni sul lavoro ed avevano come finalità di capitalizzare una rendita vitalizia riferendosi non già agli anni della capacità lavorativa, bensì alla vita media del soggetto leso.

In concreto, le tabelle andavano a coincidere con la fine della vita (deve tenersi conto della ben più bassa aspettativa di vita media dell'epoca), senza distinguere tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine.

Emerge una prima criticità di fondo: allorché, nella liquidazione equitativa del danno patrimoniale subito per la riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, si utilizza, quale parametro, la tabella attuariale di cui al R.D. n. 1403/1922, dovrà inevitabilmente apportarsi un correttivo in ragione dell'attuale maggiore aspettativa di vita.

Già GIANNINI aveva rilevato la necessità di considerare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, per cui si opera la relativa riduzione percentuale (di media dal 5% al 20%), sostanzialmente "a naso".

Questo sistema per capitalizzare una rendita funzionava convenzionalmente e si fondava su due parametri, ovvero la durata probabile della vita calcolata anche sulle tavole di mortalità allora in vigore (D) e il tasso di redditività, ancorato al tasso legale dell'epoca (T).



La liquidazione non avviene moltiplicando il reddito mensile perduto (ad esempio, Euro 1.500,00 mensili) per il numero di mesi per i quali il danneggiato avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa. È corrisposto un importo inferiore alla mera sommatoria, tenuto conto degli interessi annuali percepiti dal danneggiato (finché il tasso di interesse in Italia è stato elevato).

Attualmente, col tasso di interesse prossimo allo zero (0,3%), a differenza di quanto avveniva in passato, le cifre versate in unica soluzione anticipata rispetto a quelle versate mese per mese per un certo periodo sono praticamente coincidenti (il tasso legale attuale prossimo alla zero non comporta, quindi, effetti in riduzione del capitale calcolato secondo vecchie tabelle che erano calcolate su un ben più elevato tasso legale annuo).

La capitalizzazione anticipata della rendita diminuisce, pertanto, in caso di maggior saggio di interesse legale e, per contro, aumenta con il suo decremento (la rendita è realizzata da un minor importo corrisposto per effetto del maggior tasso di interesse e, conseguentemente, del maggiore rendimento dell'importo stesso).

Oggi la liquidazione del danno patrimoniale futuro non può avvenire in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, stante i mutati valori reali dei due fattori posti a base delle suddette tabelle, a causa, rispettivamente, dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse.

L'Avv Invernizzi fa rilevare che ai fini del calcolo della capitalizzazione delle rendite si potrebbero utilizzare le tabelle dell'INAIL, che tuttavia sono graduate in base anche alla gravità della lesione.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Il Dott. D'Aietti illustra, a questo punto, il meccanismo che può ritenersi più funzionale e utile ai fini della semplificazione del calcolo.

Spiega la formula denominata VA - Valore Attuale (rinvenibile anche nel foglio di calcolo *Excel*) che, in pratica, dà la capitalizzazione allorché siano forniti i seguenti tre parametri: capitale (C), durata (D) e tasso (T).

Adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, calcolate sulla base della probabile vita fisica media, più lunga di quella lavorativa, occorre tener conto di questo scarto (tra vita fisica e vita lavorativa) ai fini del calcolo del danno patrimoniale, atteso che la produzione del reddito è legata alla sola vita lavorativa e non a quella della durata dell'intera vita fisica (media in base alle tabelle di mortalità dell'epoca).

Pertanto, considerando l'età del danneggiato all'epoca dell'infortunio (E) e per quanto tempo egli avrebbe potuto ancora lavorare prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la somma finale liquidabile a titolo di danno per la perdita reddituale viene ridotta in una certa percentuale (5%, 10%, 20%).

Possono adottarsi inoltre, quali coefficienti di capitalizzazione, quelli di rendita unitaria anticipata, diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura e allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati (svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989) in *Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno*, Quaderni del CSM, 1990, n. 41.

Le tabelle del CSM sono alquanto più aggiornate e determinano importi più vantaggiosi per la vittima. Il tasso annuale di riferimento per la formula viene incorporato nelle tabelle.

Vi sarebbe, altresì, la possibilità di creare una tabella utilizzando le Tavole di mortalità della popolazione italiana dell'Istat che vengono aggiornate anno per anno, ma anche in questo caso bisognerebbe operare lo scarto in quanto il termine finale è sempre la data della morte (presunta statisticamente).

In realtà, osserva il Dott. D'Aietti, vi è un'altra soluzione estremamente più efficace e funzionale che appare, per così dire, come "l'uovo di Colombo", poiché molto più semplice, che è la seguente.

Si è detto che i parametri sono tre: tempo/durata (D), tasso (T) e capitale (C). Con questi tre elementi le tabelle di mortalità comportano necessariamente l'applicazione di correttivi.

Ed allora, anziché utilizzare le tabelle di mortalità, è possibile procedere sulla base degli attuali valori di riferimento della vita lavorativa, vale a dire l'età pensionabile

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

media oppure specifica del singolo (ad esempio, un ufficiale dell'esercito va in pensione ancora a 62 anni).

È inutile fare riferimento alla durata probabile della vita fisica per poi ridurre, “a occhio”, il risultato della capitalizzazione del reddito per lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa.

Il tasso di interesse può essere quello attuale, oppure si potrà tenere conto delle future oscillazioni del tasso stesso (si pensi al caso di nuovo aumento della svalutazione).

L'economia e i valori di riferimento economico sono fondamentali nel diritto (analisi economica del diritto), fa rilevare il Dott. D'Aietti.

Sono, dunque, elementi noti: il tempo, calcolabile tenendo conto dell'età anagrafica e dell'età pensionabile (è variabile è il *dies a quo*, ma è identificabile il *dies ad quem*, ad esempio, se la persona ha 30 anni, prevedendo il pensionamento all'età di 67 anni, il tempo sarà pari a 37 anni); il capitale, ovvero la cifra mensile che si sta perdendo per i prossimi anni (a una percentuale x oppure in totale).

Questo metodo consente di effettuare calcoli estremamente più razionali e semplici.

Il Dott. D'Aietti ricorda il programma che ha elaborato per ReMida Famiglia, evidenziando come si fosse posto il problema della “*una tantum*” (la legge sul divorzio prevede che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire, anziché in forma periodica, anche in un'unica soluzione), calcolata sulla totalità della vita della persona.

Si conviene che sia meritevole di approfondimento un ulteriore aspetto, ovvero quello connesso al trattamento pensionistico: ciò sul rilievo che la pensione che la persona riceverà dopo l'invalidità permanente sarà diversa da quella che avrebbe percepito qualora avesse proseguito l'attività lavorativa e, dunque, versato i contributi previdenziali.

Con riferimento al tasso di interesse (attualmente pressoché azzerato), osserva il Dott. Spera che in una prospettiva a lungo termine (20 - 30 anni) occorrerebbe fare una previsione.

L'Avv. Chiriatti propende per un calcolo separato del danno pensionistico (il danneggiato si vedrà corrispondere un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che avrebbe percepito qualora avesse continuato a versare i contributi) e manifesta perplessità sul fatto che le tabelle INAIL possono ritenersi appropriate.

L'Avv. Invernizzi evidenzia come l'INAIL eroghi un unico importo comprensivo di due differenti voci di danno, rispettivamente il pregiudizio all'integrità psicofisica e quello alla capacità lavorativa.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Rileva il Dott. Spera la difficoltà di mutuare da quel mondo il criterio di capitalizzazione.

L'Avv. Invernizzi sottolinea il rigoroso calcolo attuariale, estremamente scientifico, sotteso alla capitalizzazione effettuata dall'Assicuratore sociale. Cita, ad esempio, l'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS.

L'Avv. Chiriatti evidenzia come sia il medesimo soggetto che indennizza il danno non patrimoniale e patrimoniale ad erogare, a tempo debito, anche la pensione, mentre nella fattispecie il soggetto che è chiamato a indennizzare il danno potrebbe non essere il medesimo soggetto pensionistico. Suggestisce, quale ulteriore correttivo, quello dell'incremento reddituale presunto (esemplificando, nel tempo il guadagno sarebbe stato maggiore di quello percepito al momento in cui si è subito l'illecito).

L'Avv. Chiriatti fa, inoltre, rilevare l'esistenza di apposite tabelle con cui l'INPS può calcolare l'importo delle prestazioni erogate e quindi chiedere, agendo in rivalsa, il rimborso ai responsabili del fatto illecito che ha determinato l'invalidità. Ricorda la pronuncia giurisprudenziale (Corte di cassazione - Sez. Terza civile n. 20615 del 14 ottobre 2015, Rel. Rossetti) che ha affermato che il danno permanente da incapacità di guadagno non è liquidabile in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, (*“Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purchè aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”*).

Il Dott. D'Aietti, evidenziati gli effetti razionalizzanti e migliorativi del nuovo metodo, e propone di effettuare alcuni calcoli esemplificativi.

Ipotizzando il caso di un quarantenne, lavoratore dipendente, con un reddito annuo netto di Euro 20.000,00 e un'invalidità del 100 %, utilizzando le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, approvate con R.D. n. 1043/1922, il risultato è pari ad Euro 326.360,00 (20.000,00 x 100 % x 16,318).

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Utilizzando le tabelle del CSM (che, a differenza di quelle del '22, distinguono tra maschi e femmine) il risultato è pari ad Euro 483.280, 00 (per una donna Euro 543.000,00, stante la maggiore aspettativa di vita femminile).

Il coefficiente di sopravvivenza delle tabelle del CSM è 27,15, mentre quello delle tabelle del 1922 è 16, 31.

Appare evidente come utilizzare una tabella piuttosto che un'altra muti, in maniera vistosa, il risultato.

Si applica, a questo punto, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, che si conviene essere del 10%. In particolare, applicando le tabelle del 1922 il risultato è pari (all'incirca) ad Euro 293.000,00.

Il Dott. D'Aietti richiama un'altra funzione, ovvero quella per la quantificazione del danno risentito patrimonialmente dai sopravvissuti. È tipicamente il caso del figlio, in favore del quale il padre avrebbe versato il 10% del proprio reddito fin tanto che non avesse raggiunto l'età lavorativa. Ipotizzando che il figlio abbia 15 anni e collocando l'età lavorativa (e, dunque, il raggiungimento dell'indipendenza economica) intorno ai 25-26 anni, l'intervallo temporale sul quale va fatto il calcolo è, dunque, di 10 anni.

Ritornando all'ipotesi del lavoratore quarantenne, si procede al calcolo utilizzando il nuovo metodo.

Collocando l'età di pensionamento a 67 anni, l'intervallo temporale sul quale fare il conteggio è di 27 anni (67 – 40).

Ricapitolando: soggetto quarantenne, lavoratore dipendente, con un reddito annuo netto di Euro 20.000,00 e un'invalidità lavorativa del 100 %. Facendo applicazione del metodo innovativo elaborato dal Dott. D'Aietti il risultato è pari ad Euro 483.929,00 (uguale per maschi e femmine, ipotizzando una medesima età di pensione)

Con il tasso di interesse dello 0,30% l'importo è pari ad Euro 517.000,00.

Diversamente, se il tasso di interesse fosse del 5%, l'importo sarebbe pari ad Euro 292.000,00.

Il Gruppo si confronta e discute su questi calcoli.

Viene, in particolare, messo in rilievo dall'Avv. Invernizzi che in caso di lavoratore autonomo andrebbe considerato il reddito lordo goduto dal danneggiato.

Si osserva che, se così fosse, allora non occorrerebbe più fare un "aggiustamento" ai fini pensionistici.

L'Avv. Chiriatti evidenzia l'opportunità di poter avvalersi di conoscenze attuariali.

Gruppo 11 - danno patrimoniale alla persona

Il Dott. Spera sottolinea la rilevanza di trovare una formula che diventi uno strumento duttile, in mano a chiunque, ciò che costituirebbe, per il Dott. D'Aietti, un elemento importante culturalmente nel panorama italiano.

Osserva sempre quest'ultimo che la simulazione vale per l'arco temporale della vita lavorativa, dopodiché entrano in gioco elementi previdenziali generali (anche se si dovrebbe tener conto, come si è visto, anche del depauperamento della prestazione previdenziale).

Si dibatte sull'individuazione di un criterio di correzione dell'attuale tasso di interesse. Il criterio di calcolo proposto trova applicazione anche nei casi in cui una rendita va raggugliata al diritto dei sopravvissuti in caso di danno da morte. Viene riconsiderata l'ipotesi del ragazzo quindicenne, ipotizzando che il padre, deceduto, avesse un reddito annuo netto di Euro 20.000,00, del quale destinava il 10% al figlio. Prendendo in considerazione un arco temporale di 10 anni (ovvero sino ai 25 anni di età) e un tasso di interesse dello 0,30%, l'importo capitalizzato è pari ad Euro 19.673,00.

Sottolinea D'Aietti come sinora si sia discusso di modalità di calcolo, dovendo tenere ben distinto il calcolo da valutazioni di diritto.

Vengono nominati quali coordinatori del GRUPPO 11 il Dott. Gianfranco D'Aietti e l'Avv. Marco Rodolfi.

Circa il profilo operativo il Gruppo decide di formulare alcune ipotesi in maniera tale che di ciascuna venga fatta una simulazione con le tre soluzioni. A tal fine occorre indicare il reddito mensile netto e l'età del danneggiato.

Il Dott. Spera suggerisce di effettuare la simulazione anche sulla vittima secondaria (*i.e.* figlio, moglie, marito).

A tal fine, tutti i componenti di DannoMilano sono invitati a proporre possibili casi inviandoli al Dott. D'Aietti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

gianfranco.daietti@gmail.com.

La riunione termina alle ore 16.30.

La prossima riunione del GRUPPO 11 si terrà martedì 18 febbraio 2020, ore 14.45, presso la Saletta ANM, al primo piano del Palazzo di Giustizia, vicino al bar.

Il verbale è stato redatto a cura dell'avv. Raffaella Caminiti ed è stato approvato dal presidente Damiano Spera e dai due coordinatori del gruppo 11, avv. Marco Rodolfi e dott. Gianfranco D'Aietti